+++

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

PROVINCIA DI GROSSETO

STATUTO

Approvato con la deliberazione consiliare n. 39 del 30.06.2006 esecutiva, modificato ed integrato con la deliberazione consiliare n. 83 del 06.10.2009

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1 Denominazione e natura giuridica STATUTO

- 1. Il Comune di Massa Marittima è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e del presente Statuto.
- 2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite o conferite dalle leggi statali e regionali.
- 3. Il Comune trae ispirazione dai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana ed assume come fonte della propria azione politico-amministrativa i principi fissati dallo Statuto.
- 4. Lo Statuto in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'art. 117, secondo comma, lettera p) e dell'art. 118, 2° comma della Costituzione stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

Articolo 2

Territorio, gonfalone, stemma, titolo di città, appartenenza onoraria al Comune

- 1. Il Comune di Massa Marittima è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni e borgate di Accesa, Capanne, Ghirlanda, La Cura, La Pesta, Marsiliana, Massa Marittima, Montebamboli, Niccioleta, Perolla, Prata, Tatti, Valpiana.
 - Il territorio del Comune confina con quelli dei Comuni di : Gavorrano e Scarlino a sud, Follonica a sud-ovest, Suvereto ad ovest, Roccastrada ad est, Montieri a nord-est, Monterotondo Marittimo a nord .
- 2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti in Massa Marittima .



PROVINCIA DI GROSSETO

- 3. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale e le cui immagini sono riprodotte in allegato al presente Statuto .
- Il gonfalone del Comune è decorato con Medaglia d'Argento al Valore Militare per il contributo dato dalla popolazione alla Guerra di Liberazione Nazionale contro il nazifascismo.
- 4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
- 5. Il Comune si fregia del titolo di "Città" la cui prima citazione ufficiale si rinviene nel diploma di Enrico VI del 1194, diploma che è depositato nell'Archivio di Stato (Diplomatico) di Firenze.
- 6. La cittadinanza onoraria della Comunità di Massa Marittima è conferita dal Consiglio Comunale, in seduta straordinaria, in forma solenne e a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri assegnati, a persone che, pur non essendo nate o non residenti nel territorio comunale, con i loro atti e per particolare impegno e capacità dimostrate nel campo del lavoro, della cultura, dell'arte, della scienza, del sociale e dello sport, abbiano esaltato ed interpretato i valori che nella vita dovrebbero informare l'azione di ogni essere umano.
- 7. La proposta d'attribuzione dell'onorificenza di cui al comma 6) è formulata dal Sindaco.
- 8. L'attribuzione del "Grosso d'Oro"- riproduzione in oro dell'antica moneta della Repubblica Massetana, coniata nel 1317 da Niccoluccio di Iacomino Benzi, fiorentino, nella Palazzina della Zecca è effettuata generalmente per le motivazioni che presiedono la consegna della cittadinanza onoraria ma su richiesta di associazioni, cittadini, istituzioni pubbliche e private a favore di coloro che si sono impegnati nei confronti della comunità di Massa Marittima.

Articolo 3

Finalità

- 1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
- 2. Si impegna a difesa delle iniziative per la pace e la cooperazione fra i popoli, favorendo l'incontro e l'amicizia tra i cittadini dell'Europa e del mondo .
- 3. Promuove le azioni necessarie a garantire le pari opportunità tra i sessi .
- 4. Ripudia ogni forma di violenza, di razzismo e di intolleranza.
- 5. Il Comune promuove interventi per favorire l'accesso al lavoro, alla casa, l'integrazione sociale di immigrati ed extracomunitari, assicurando a coloro che ottengono la residenza nell'ambito della leggi vigenti l'esercizio dei diritti civili e politici.
- 6. Riconosce il principio di sussidarietà come criterio di riparto delle attribuzioni tra enti esponenziali di comunità, lo assume come criterio ispiratore dei rapporti con i cittadini e con le loro formazioni sociali in ordine alle funzioni pubbliche locali.

Articolo 4

Tutela della salute

- 1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, concorre a garantire, direttamente e/o tramite Enti delegati o convenzionati, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
- 2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, invalidi ed indigenti .

Articolo 5

Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico



PROVINCIA DI GROSSETO

- 1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
- 2. Tutela il patrimonio storico, artistico, archivistico, archeologico, ambientale, garantendone il godimento da parte della collettività .

Articolo 6

Promozione del diritto allo studio, dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

- 1. Il Comune attua condizioni per garantire il diritto allo studio, per contribuire a migliorare la didattica e l'educazione scolastica .
- 2. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali .
- 3. Per il raggiungimento di tali finalità, il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi di legge. Si attiva per assicurare l'educazione motoria per ogni fascia di età .Il Comune partecipa alla Società dei Terzieri Massetani e ad enti od associazioni aventi particolare rilevanza in ordine alle finalità del Comune secondo le modalità previste dagli accordi e dai regolamenti concordati ed approvati dal Consiglio Comunale
 - 4. I modi di utilizzo dei servizi ed impianti sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 65, co.3, del presente Statuto, che deve, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti .

Articolo 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

- 1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali .
- 2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
- 3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione .
- 4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche .
- 5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da assicurare al verificarsi di pubbliche calamità .
- 6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali .

Articolo 8

Sviluppo economico

- 1. Il Comune opera per sviluppare le attività produttive con particolare attenzione alla piccola e media impresa, coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore .
- 2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico ; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo .
- 3. Sviluppa le attività turistiche, promovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi . Sviluppa le attività agricole, prendendo iniziative tese alla qualificazione delle produzioni agricole e zootecniche e dei prodotti tipici della terra
- 4. Il Comune promuove e sostiene forme associative fra i lavoratori.



+++

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

PROVINCIA DI GROSSETO

Articolo 9

Programmazione economico-sociale e territoriale

- 1. In conformità alle leggi vigenti, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione .
- 2. Al fine di concorrere alla determinazione dei piani e dei programmi dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati e delle altre formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel territorio.

Articolo 10

Partecipazione, decentramento, cooperazione, informazione

- 1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione e dalle leggi vigenti.
- 2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa .
- 3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, adotta forme di decentramento secondo specifici regolamenti ed attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia, ai sensi di legge.
- 4. Partecipa, in particolare, alla Comunità Montana delle Colline Metallifere, cui riconosce il ruolo di iniziativa e coordinamento sulle materie ad essa delegate .
- 5. Opera per il conseguimento della cooperazione fra Comuni.

Articolo 11 Servizi pubblici

- 1.Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione (diretta e/o indiretta) dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

 2.Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme e nelle modalità consentite dalla legge.
- **3**. Il Comune, **in particolare**, per la gestione dei servizi che non può e non ritiene opportuno esercitare direttamente, dispone :
 - a) la costituzione di aziende speciali;
 - b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio;
 - c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni, interessati alla gestione del servizio ;
 - d) la concessione a terzi;
 - e) la costituzione di apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale .
- 4.I Regolamenti delle Istituzioni, delle Aziende Speciali, dei Consorzi e delle Società stabiliscono modalità per consentire la vigilanza e il controllo sull'attività da parte del Comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi affidati.



PROVINCIA DI GROSSETO

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 12 Il Consiglio Comunale . Poteri

- 1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e controlla che l'azione degli organi politici esecutivi e degli organi tecnici gestionali si svolga in conformità agli indirizzi politici dal medesimo determinati, nel rispetto del principio di separazione fra funzioni politiche di indirizzo e controllo e funzioni gestionali .
- 2. Adempie alle funzioni **specificamente** demandategli dalle leggi e secondo le modalità generali previste dallo Statuto .
- 3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
- 4. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, che si esplica secondo le modalità stabilite dal regolamento per il suo funzionamento ; il regolamento disciplina, altresì, le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie, nonché le modalità di gestione **delle** risorse eventualmente attribuitegli per il proprio funzionamento e **per i** gruppi consiliari .
- 5. Annualmente, in sede di approvazione del conto consuntivo, il Consiglio, con apposito atto non sottoposto a votazione, procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche ed esprime le sue valutazioni ; in tale sede i Consiglieri si pronunciano ed il Sindaco ne prende atto .
- 6. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicesindaco . Qualora il Vicesindaco non fosse un Consigliere Comunale, nel caso di assenza od impedimento temporaneo del Sindaco, e limitatamente alla sua assenza, la seduta consiliare (convocata dallo stesso Sindaco o dal Vicesindaco ai sensi dell'art.34, co.3, del presente Statuto) è presieduta da un Consigliere eletto ai sensi del successivo art.13, co.2 . In caso di assenza od impedimento temporaneo anche del Presidente supplente, la seduta viene presieduta dal Consigliere anziano .
- 7. Ai sensi di legge, il Consiglio Comunale approva i regolamenti, con cui vengono stabilite le entità e le tipologie delle sanzioni amministrative per le violazioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali o dirigenziali, nonché i procedimenti di esazione e di riscossione ed altre norme procedurali. Nelle more dell'approvazione dei suddetti regolamenti, per tutti i casi in cui non vi sia una espressa previsione con norma di legge, la violazione dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali o dirigenziali è punita con il pagamento di una somma di denaro che va da un minimo di Euro 6,00 (eurosei



PROVINCIA DI GROSSETO

/00) ad un massimo di **Euro 10.000/00 (eurodiecimila/00):** in tal caso si applicano i principi generali desumibili dalla L.689/81 e **successive modificazioni ed integrazioni .**

- 8. L'elezione, la durata in carica, la composizione, lo scioglimento del consiglio comunale e, in quest'ultima ipotesi, le procedure del controllo sostitutivo sono regolate dalla legge.
- 9. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge.
- 10. Il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio, i tempi di lavoro delle sedute ed ogni aspetto inerente le funzioni consiliari, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, sono disciplinati dal "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale", approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 11. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa; il Regolamento determina le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite, disciplinando la gestione delle risorse medesime.

Articolo 13 Prima adunanza

- 1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco entro dieci giorni dalla sua proclamazione .
- 2. La prima seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione, con il seguente ordine del giorno :
 - · Convalida degli eletti ;
 - · Giuramento del Sindaco ;
 - Comunicazione dei componenti la Giunta Comunale ;
 - · Presentazione delle linee programmatiche, messe a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima della seduta;
 - · Elezione, tra i suoi componenti, della commissione elettorale comunale, ai sensi di legge;
 - Elezione, con votazione palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, del Presidente del Consiglio supplente, che sostituirà il Sindaco nella presidenza delle sedute consiliari in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ai sensi dell'art. 12, co.6, del presente Statuto.
- 3. La convalida degli eletti avviene a scrutinio palese e ad essa possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostative si tratta .

Articolo 14 Convocazione del Consiglio Comunale

- 1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza, salvo il caso di cui al successivo comma 2 del presente articolo.
- 2. Il Consiglio Comunale può essere convocato in via eccezionale su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica; in tal caso, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.



PROVINCIA DI GROSSETO

- 3. In caso d'urgenza, la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore . In **tale ipotesi**, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti .
- 4. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ex art. 70 bis e previa diffida.

Articolo 15 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del Regolamento .

Articolo 16

Consegna dell'avviso di convocazione

- 1. L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale o trasmesso tramite altra forma di comunicazione al domicilio dei Consiglieri (anche con servizio postale, con fax o con comunicazione telematica) almeno cinque giorni prima della seduta .
- 2. Per le sedute d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno, l'avviso di convocazione deve essere notificato o comunicato almeno ventiquattro ore prima della seduta .
- 3. Si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.

Articolo 17

Numero legale per la validità delle sedute

- 1. Per la validità delle sedute consiliari è necessaria, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica, mentre in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare, a tal fine, il Sindaco.
- 2. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
 - a. I Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
 - b. Coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c. Gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, i quali intervengono alle adunanze, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto .

Articolo 18

Numero legale per la validità delle deliberazioni

- 1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata .
- 2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti :
 - a. Coloro che si astengono;
 - b. Coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c. Le schede bianche e quelle nulle.
- **3.** Nei casi d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati .

Articolo 19



PROVINCIA DI GROSSETO

Pubblicità della seduta

- 1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche .
- 2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Articolo 20 Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi, stabiliti dal presente Statuto o dal regolamento, in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto .

Articolo 21

Commissioni consiliari permanenti

- 1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti .
- 2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori .
- 3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale . Il segreto d'ufficio può essere opposto alle richieste delle commissioni solo nei casi previsti dalla legge .
- 4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere al Sindaco l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco medesimo e degli Assessori, nonché dei Dirigenti e dei Titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti .
- 5. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi e, nei casi previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, qualora la Commissione esprima un parere su un singolo atto di proposta deliberativa, il parere è riportato nel testo della proposta di delibera.

Articolo 22

Commissioni consiliari di controllo e di garanzia

- 1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni di controllo e di garanzia.
- 2. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia è assegnata alle opposizioni
- 3. Il Regolamento determina i poteri delle Commissioni di cui al presente articolo e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità.

Articolo 23

Commissioni d'inchiesta

- 1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei Consiglieri assegnati, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
- 2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare ed il termine per la conclusione dei lavori .



PROVINCIA DI GROSSETO

3. Si applicano le disposizioni dell'art.101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 23 bis

Commissione comunale per le pari opportunità

- o Il Comune, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 della Costituzione e all'art. 3 del presente Statuto, istituisce la commissione comunale per le pari opportunità tra uomo e donna con le modalità, le attribuzioni, la composizione e le norme di funzionamento stabilite dal Regolamentasi cui al successivo articolo 24.
- O Nelle more della redazione e/o adeguamento del Regolamento, trovano attuazione le disposizioni approvate con la delibera consiliare n.44 del 18/5/1999, esecutiva.

Articolo 23 ter

Commissioni consiliari di scopo

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni consiliari di scopo a termine e per determinate finalità: composizione, modalità e tempi di lavoro sono stabiliti con l'atto di istituzione delle commissioni medesime.

Articolo 24 Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

- 1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, nelle materie di cui al Capo I ed al Capo II del presente Titolo, sono contenute **nel** Regolamento **sul funzionamento del Consiglio Comunale che deve essere** approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune .
- 2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 25

Il Consigliere Comunale

- 1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
- 2. Il Consigliere Comunale ha diritto alle indennità od ai gettoni di presenza previsti dalla legge .



PROVINCIA DI GROSSETO

Articolo 26

Doveri del Consigliere - decadenza

- 1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
- 2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti .
- 3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di **venti** giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza .
- **4.** Nella seduta in cui si discute della decadenza, il Consigliere interessato ha diritto di **presentare una memoria scritta finalizzata a** far valere le proprie cause giustificative **e da far pervenire all'Ente entro dieci giorni dalla notifica della proposta;** il Consiglio Comunale decide sulla loro fondatezza, deliberando di conseguenza con votazione a scrutinio segreto.

Articolo 27 Poteri del Consigliere

- 1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni .
- 2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed enti dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato .
- 3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
- 4. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi **specificamente** determinati dalla legge.

Articolo 28

Dimissioni del Consigliere- ineleggibilità - incompatibilità

- 1. Le dimissioni del Consigliere sono regolate e disciplinate dalla legge.
- 2. Le norme relative all'elezione, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità sono stabilite dalla legge.

Articolo 29 Consigliere Anziano

È Consigliere Anziano il Consigliere più anziano d'età.

Articolo 29 bis

Consigliere straniero aggiunto

1. Al Consiglio Comunale può partecipare permanentemente un rappresentante dei cittadini stranieri residenti in Massa Marittima, designato dalla "Consulta dei Cittadini Stranieri" – quando costituita, ai sensi del successivo art. 44 bis – con comunicazione al Consiglio Comunale.



PROVINCIA DI GROSSETO

- 2. Il rappresentante degli stranieri ha diritto di prendere la parola e di porre quesiti al Consiglio in conformità a quanto previsto per i Consiglieri Comunali.
 - 3. Il rappresentante degli stranieri partecipa ai lavori del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

Articolo 30 Gruppi Consiliari

- 1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, composti da almeno due componenti e secondo le modalità previste dal regolamento .
- 2. È consentito costituire gruppi con un solo componente esclusivamente nei seguenti casi :
 - a) quando, a seguito di elezioni amministrative, è risultato eletto, nell'ambito di una lista elettorale, un solo candidato ;
 - b) quando, per dimissioni, decadenza, passaggi ad altri gruppi o altre motivazioni, il gruppo, originariamente composto da più Consiglieri, si riduce ad un solo soggetto;
 - c) in ogni altra ipotesi in cui il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, ritiene fondata la richiesta, da parte di un Consigliere, di costituzione di un gruppo monosoggettivo .
- 3. In tutti i casi non rientranti nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Consigliere aderirà al gruppo misto .
- 4. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi .
- 5. La Conferenza dei Capigruppo è formata dai presidenti dei gruppi, è presieduta dal Sindaco e svolge le funzioni previste dal regolamento .
- 6. Le donne elette in Consiglio Comunale possono avvalersi di apposite forme di coordinamento, secondo le modalità del regolamento, per l'elaborazione di autonome proposte relative alle politiche femminili .

Articolo 30 bis

Strutture di supporto al Consiglio e alle Commissioni consiliari

1. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni consiliari, le Commissioni e i Gruppi consiliari possono dotarsi di apposito staff di supporto tecnico-amministrativo, qualora ne sussistano le condizioni logistiche e le risorse finanziarie.

CAPO III

IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE



+ + +

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

PROVINCIA DI GROSSETO

Articolo 31 Composizione della Giunta Comunale

- 1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e da un massimo di n. 6 (sei) Assessori e comunque in un numero non superiore alla previsione di legge, scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e di Assessore.
- 2. Gli Assessori non Consiglieri comunali partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

Articolo 32 Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori

- 1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto e secondo le disposizioni di legge ed è membro del Consiglio Comunale .
- 2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta .

Articolo 33 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

- 1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge .
- 2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco, adottandi ed adottati .

Articolo 34 Durata in carica

- 1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori .
- 2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio . Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco . Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco .
- 3. Oltre che nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi **di legge**.

Articolo 35

Revoca di Assessori e mozione di sfiducia

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali .





- 2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 3. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta dimissioni degli stessi .
- 4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione . Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti .

Articolo 36 Dimissioni del Sindaco

- 1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio . In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale, con contestuale nomina di un commissario .
- 2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta .

Articolo 37 Organizzazione della Giunta

- 1. L'attività della Giunta Comunale è collegiale.
- 2. Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei .
- 3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e personalmente degli atti individuali eventualmente compiuti nell'esercizio delle loro attribuzioni .
- 4. Il Sindaco nomina, fra i membri della Giunta, l'Assessore che assume le funzioni di Vicesindaco e delega le funzioni ai singoli Assessori ; di ciò è data comunicazione al Consiglio secondo le norme del presente Statuto .
- 5. In mancanza del Sindaco e del Vicesindaco, le relative funzioni sono svolte dall'Assessore più anziano di età .
- 6. Le attribuzioni e le funzioni di cui al precedente comma 4 possono essere modificate con analoga procedura .
- 7. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Articolo 38 Attribuzioni della Giunta

- 1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune.
- 2. Compie tutti gli atti che per legge non siano riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli organi di decentramento ed agli organi burocratici .
- 3. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo .
- 4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.



PROVINCIA DI GROSSETO

Articolo 39 Adunanze e deliberazioni

- 1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
- 2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti .
- 3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci .
- 4. Alle sedute della Giunta possono partecipare, a richiesta, i Revisori dei Conti senza diritto di voto .
- 5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa
- 6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso della maggioranza degli Assessori assegnati .

CAPO IV

IL SINDACO

Articolo 40

Funzioni -rappresentanza legale -giuramento e distintivo del Sindaco

- 1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale e in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
- 2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale del Governo, nei casi previsti dalla legge .
- 3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto .
- 4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Sindaco si avvale degli uffici comunali .
- 5. Il Sindaco coordina gli orari dei servizi pubblici secondo le necessità dei tempi di vita e di lavoro dei cittadini .
- 6. Il Sindaco effettua davanti al Consiglio Comunale , nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
- 7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune da portare a tracolla.
- 8. Il Sindaco è difensore ideale dell'infanzia.

Articolo 41 Competenze

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale :



PROVINCIA DI GROSSETO

- a. Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale ; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza ;
 - b. Assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promovendo e coordinando l'attività degli assessori,
 - c. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ;
 - d. Indice i referendum comunali;
 - e. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - f. Sovrintende e coordina l'attività di rappresentanza in giudizio del Comune, vigila sul corretto promuovimento, da parte dei funzionari e secondo le modalità previste dalla legge e dagli atti assunti dalla Giunta Comunale, dei provvedimenti cautelativi e delle azioni possessorie davanti all'autorità giudiziaria;
 - g. Provvede all'osservanza dei regolamenti;
 - h. Rilascia attestati di notorietà pubblica nei casi in cui non è prevista, per legge, la competenza dei funzionari ;
 - i. Promuove e conclude gli accordi di programma ai sensi di legge;
 - j. Adempie alle altre funzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi .
 - k. Gli atti del Sindaco, non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto, assumono la denominazione di "decreti".

Articolo 41 bis

Incarichi del Sindaco a Consiglieri Comunali

- 1. Il Sindaco può affidare ad uno o più consiglieri incarichi inerenti specifiche attività di studio, ricerca, analisi, proposte, ecc., con esclusione di incarichi attinenti lo svolgimento di funzioni proprie degli organi di governo.
- 2. Dei suddetti incarichi deve essere data comunicazione dal Sindaco al Consiglio Comunale e ai singoli Capi gruppo consiliari.

Articolo 41 ter

Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

- 1. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
- 2. Il Sindaco, nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma e per quanto possibile, assicura condizioni di pari opportunità fra uomini e donne.

Articolo 42

Delegati nelle borgate o frazioni

1. Nelle materie previste dall'art.54, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. 267/2000 (funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo), il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare le funzioni ad un Consigliere Comunale per l'esercizio nelle borgate o nelle frazioni.



PROVINCIA DI GROSSETO

2. L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati, i quali sono tenuti a presentare, annualmente, una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle borgate o frazioni e di essa viene data comunicazione al Consiglio Comunale .

Aggiornato al 31/5/2005 dopo la seduta della commissione del 30/5/2005

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 43 Libere forme associative

- 1. Il Comune valorizza e sostiene le libere forme associative pubblicamente costituite e democraticamente organizzate le cui finalità non siano in contrasto con quelle dello Statuto; favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali . Il consiglio comunale, nel rispetto della legge, determina i criteri e le modalità per l'affidamento dei servizi pubblici ad associazioni o ad organizzazioni del volontariato al fine di assicurare una gestione efficace, trasparente e con la diretta partecipazione degli utenti
- 2. Il Consiglio Comunale, con apposito regolamento, determina le modalità attraverso cui le libere associazioni che ne facciano richiesta, possono accedere alle strutture, ai servizi del Comune e a vantaggi economici, diretti o indiretti,



PROVINCIA DI GROSSETO

compatibilmente con le disponibilità di bilancio del Comune, secondo i criteri e le modalità del predetto regolamento ovvero attraverso l a concessione in uso di locali o terreni, previa stipula di specifiche convenzioni, allo scopo di favorire lo sviluppo socio economico, civile e culturale della comunità.

- 3. Compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, l'ente si adopera per creare forme di raccordo e strutture idonee a sostegno dell'operato delle forme associative ne loro autonomo rapporto con la realtà territoriale.
- 4. E' istituito un albo comunale ove vengono iscritte, a domanda, le associazioni operanti nel territorio comunale, liberamente costituite senza scopo di lucro che, per previsioni statutarie, dispongono di organi democraticamente eletti.

Articolo 44

Consulte tematiche

- 1. Il Comune, nel perseguimento di obiettivi di condivisione con i rispettivi portatori di interessi, istituisce consulte tematiche su determinate materie..
- 2. Il Comune può promuovere altresì la costituzione di una "Consulta dei Cittadini Stranieri" residenti nel territorio comunale, al fine di coinvolgere ed integrare i medesimi nell'ambito della comunità locale.
- 3. Il Comune si riserva di consultare, qualora non siano previste specifiche assemblee pubbliche e anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione, le altre formazioni economiche e sociali, le associazioni del volontariato .
- 4. La consultazione è obbligatoria in occasione della approvazione del piano regolatore generale e del piano urbano del traffico .

Articolo 44 bis

Assemblee e comitati

- 1. I cittadini residenti nelle frazioni possono costituire assemblee e comitati consultivi, ivi compresi i Consigli di Frazione eventualmente da istituire, con lo specifico compito di favorire il contatto diretto fra la popolazione e gli organi dell'Amministrazione Comunale per:
 - a) promuovere la partecipazione al dibattito sugli indirizzi e le scelte politicoamministrative;
 - b) verificare l'effettiva applicazione, nell'ambito della frazione, delle scelte politico-amministrative e del buon funzionamento dei servizi forniti dall'Amministrazione comunale;
 - c) proporre iniziative e indirizzi di politica amministrativa e culturale da effettuarsi nell'ambito della frazione, partecipando alla loro attuazione.

Articolo 45 Diritto di petizione

- 1. I cittadini e le organizzazioni di cui ai precedenti articoli possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità .
- 2. La competente commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni con atto pubblico motivato .



PROVINCIA DI GROSSETO

3. Il **regolamento di partecipazione stabilisce** le modalità di esercizio del diritto di petizione ed i termini entro cui l'Amministrazione provvede alla risposta .

Articolo 46 Diritto d'iniziativa

- 1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione .
- 2. Il Comune agevola la procedura per l'esercizio del diritto di iniziativa .
- 3. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente .
- 4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie :
 - a. Revisione dello Statuto;
 - b. Tributi e bilancio;
 - c. Espropriazione per pubblica utilità;
 - d. Designazione e nomine.
- 5. Le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori fanno riferimento alla vigente normativa .
- 6. Le disposizioni dello Statuto relative agli istituti di partecipazione e ai diritti si applicano ai cittadini residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età.

Articolo 47

Procedura per l'approvazione della proposta

- 1. La commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di 90 giorni .
- 2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione .
- 3. Ove il Consiglio non provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni .
- 4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale .

Articolo 48 Referendum

- 1. E' ammesso referendum su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale ; è escluso nei casi previsti dall'art.46, co.4, del presente Statuto .
- 2. Si fa luogo a referendum:
 - a. Nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune ;
 - b. Qualora vi sia richiesta da parte di un ventesimo della popolazione, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente .



PROVINCIA DI GROSSETO

- 3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto, nonché le modalità e le procedure per la dichiarazione di ammissibilità del referendum.
- 4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno votato, purchè abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
- 5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum consultivo, la Giunta Comunale è tenuta a proporre al Consiglio Comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
- 6. Nel caso di referendum abrogativo accolto, il provvedimento abrogato decade dal giorno successivo alla proclamazione ; il Consiglio Comunale o la Giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i provvedimenti opportuni e/o necessari entro i successivi sessanta giorni .
- 7. Le consultazioni di cui all'art.44 ed i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali

Modificato dalla Commissione consiliare per lo Statuto nella seduta del 3/10/2005 tenutasi dalle ore 18 alle ore 19.30 con la presenza del Sindaco (Presidente), Dott.ssa Lidia Bai ed i Consiglieri Sigg.: Bargelli Alidiano, Ovi Roberto e Zappi Amedeo. Segretario verbalizzante, il Segretario Generale Fusco Dott.ssa Annunziata.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 49 Diritto di partecipazione al procedimento

- 1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune ed enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi .
- 2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento .
- 3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento .



PROVINCIA DI GROSSETO

4. Il Regolamento disciplina i casi e le modalità, ai sensi di legge, della partecipazione al procedimento.

Articolo 50 Comunicazione dell'avvio del procedimento

- 1. Il Comune ed enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati :
 - a. L'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
 - b. L'oggetto del procedimento;
 - c. Le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
- 2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.
- 3. Il Regolamento della partecipazione , in conformità alle leggi vigenti, disciplina i casi e le modalità della pubblicità del procedimento.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Articolo 51 Pubblicità degli atti

- 1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti .
- 2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del Bollettino Regionale della Regione Toscana e dei regolamenti comunali .
- 3. Il Regolamento della partecipazione disciplina l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, agli atti ed alle informazioni dell'Ente.

Articolo 52 Diritto di accesso



+++

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

PROVINCIA DI GROSSETO

- 1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli od associati, di ottenere il rilascio di copia degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo il pagamento dei soli costi.
- 3. Fermo restando quanto previsto, **dal** presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è possibile rivolgersi presso l'**Ufficio Relazioni con il Pubblico per ottenere** le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti .

CAPO IV

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Articolo 53 Istituzione. Attribuzioni

- 1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'ufficio del Difensore Civico . Tale ufficio può avere anche caratteristiche sovracomunali, nel qual caso il numero ed il regolamento saranno quelli concordati tra i Comuni interessati e approvati dai Consigli Comunali .
- 2. Spetta all'ufficio del Difensore Civico curare, a richiesta dei singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti .
- 3. Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
- 4. I Consiglieri Comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico .
- 5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata .
- 6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti .



PROVINCIA DI GROSSETO

- 7. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.
- 8. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti .
- 9. Il Difensore Civico è responsabile di fronte alla legge per qualsivoglia atto che si configuri come dolo o colpa e sia da lui commesso .

Non è responsabile per l'inoltro di istanze o documenti firmati dai singoli cittadini o associazioni nei quali siano ravvisabili elementi di reato .

10. Le modalità di nomina, i requisiti, la durata in carica, i casi di decadenza e di revoca, la sede, la dotazione, le indennità ed i rapporti con gli organi comunali verranno disciplinati da apposito regolamento .

Articolo 54

Istituzione in forma associata dell'Ufficio del Difensore Civico - Regolamento

- 1. Il Consiglio Comunale può, con la maggioranza del 50% dei Consiglieri assegnati, istituire la figura del Difensore Civico in forma associata con altri Comuni dell'area e/o con la Comunità Montana delle ; in tal caso si applicano le norme contenute nello Statuto della Comunità Montana .
- 2. Il regolamento, adottato, secondo i casi, dal Consiglio Comunale o dall'Assemblea della Comunità Montana e poi recepito dal Consiglio, dispone circa sede, dotazione, indennità e/o rimborso spese a favore del Difensore Civico.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 55 Principi e criteri direttivi

- 1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile .
- 2. Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano atti e comportamenti ai principi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n.212, disciplinante "Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente".



PROVINCIA DI GROSSETO

- 3. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 4. L'organizzazione comunale si riparte in aree e settori funzionali, in conformità alle norme del presente Statuto .

Articolo 56 Personale

- 1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico deliberato dall'organo competente secondo la legge .
- 2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalla legge e da altre norme statali, dagli accordi collettivi nazionali, dalle norme comunali e dagli accordi collettivi decentrati .
- 3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina :
 - a. La dotazione organica del personale ;
 - b. Le procedure per l'assunzione del personale ;
 - c. L'organizzazione degli uffici e servizi;
 - d. L'attribuzione ai funzionari di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali ;
 - e. Le modalità di funzionamento della commissione di disciplina ;
 - f. Le modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazioni esterne di cui alla legislazione vigente .
- 4. Il Comune concorre alla formazione ed all'aggiornamento professionale del proprio personale .
- 5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Articolo 57 Segretario Comunale

- 1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in modo da garantire la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ; esercita tutte le altre funzioni previste dalla legge e dallo statuto, ispirandosi ai criteri di professionalità, efficacia, efficienza dell'azione amministrativa .
- 2. Può essere nominato Direttore Generale con le modalità e per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge .
- 3. La nomina e la revoca del Segretario Comunale sono disposte dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, nel rispetto dei principi della motivazione, del contraddittorio, del giusto procedimento e secondo le modalità previste dalle norme statali vigenti e dal regolamento comunale per il funzionamento degli uffici e servizi .



PROVINCIA DI GROSSETO

- 4. Il Segretario Comunale è dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali prevista dalla legge vigente.
- 5. In caso di nomina di un Direttore Generale, il Sindaco, contestualmente, ne disciplina i rapporti col Segretario Comunale .

Articolo 58 Vicesegretario

1. Il Vicesegretario, qualora previsto dal regolamento degli uffici e servizi, coadiuva il Segretario Comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento ; dirige l'ufficio di segreteria e può essere delegato alla direzione ed organizzazione di uffici, settori ed unità operative secondo le necessità ed in base alle norme stabilite dal regolamento degli uffici e servizi .

Articolo 59 Direttore Generale

- 1. Il Direttore Generale svolge compiti di direzione, coordinamento, impulso delle attività, dei servizi e degli uffici del Comune, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive del Sindaco, sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, predispone il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di Piano Esecutivo di Gestione, svolge tutte le altre attività previste dalla legge o affidate con il provvedimento di nomina .
- 2. Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Sindaco e per le motivazioni e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi ; comunque, la durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco .
- 3. Il Sindaco può nominare Direttore Generale il Segretario Generale ; in alternativa, può, in convenzione con altri Comuni fino al raggiungimento di 15.000 abitanti, nominare un Direttore Generale al di fuori della dotazioni organica e che abbia i requisiti minimi previsti dal regolamento degli uffici e servizi ; l'incarico deve, comunque, essere conferito a persone con provata competenza professionale nel campo della alta gestione tecnica degli enti pubblici e/o delle imprese .

Articolo 60 Compiti dirigenziali

1. I funzionari sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.



PROVINCIA DI GROSSETO

- 2. I funzionari, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione .
- 3. Spettano ai funzionari tutti i compiti che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente e ad essi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici; essi, in particolare, svolgono tutte le attività previste dall'art.107, co.3, del D.Lgs.267/2000.
- 4. Ai sensi dell'art.109, co.2, del D.Lgs. 267/2000, le funzioni dirigenziali possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale ed anche in deroga ad ogni diversa disposizione .

Articolo 61 Incarichi professionali

- 1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- 2. Il Comune può stipulare, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire; per tali contratti, la percentuale ammessa, la durata, i casi di revoca ed il trattamento economico sono stabiliti dal regolamento, dall'art.110, co2, del D.Lgs. 267/2000 e dalle leggi successive.
- 3. Il Comune può prevedere, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità secondo le modalità stabilite dal regolamento .
- 4. Nel Comune possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per l'esercizio di funzioni di indirizzo e di controllo ; tali uffici possono essere costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni .

CAPO II

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Articolo 62





Servizi comunali e forme di gestione- Costituzione e partecipazione-Convenzioni

e Consorzi

- 1. Il Comune provvede all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
- 2. Spetta al consiglio comunale individuare i nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo in relazione alle necessità rappresentate dalla comunità; l'assunzione è corredata da un piano tecnico-finanziario di fattibilità che contenga idonee motivazioni circa le forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ed agli altri servizi gestiti dal Comune.
- 3. Al fine di valutare l'idoneità delle gestioni in atto in relazione ai principi di legge e di statuto, il Comune procede alla ricognizione generale dei propri servizi.
- 4. Prescindendo dalla forma di gestione prescelta per l'organizzazione dei servizi, i Regolamenti delle Istituzioni, delle Aziende Speciali, dei Consorzi, delle Società a cui partecipa il Comune prevedono modalità per consentire la vigilanza ed il controllo sulle loro attività da parte del Comune nonché la pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi affidati.
- 5. Le finalità del precedente comma si applicano anche alle concessioni a terzi il cui conferimento avviene ai sensi di legge.
- **6.**La deliberazione del Consiglio Comunale che costituisce l'istituzione o autorizza la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
- **7.**Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, nonché del Consiglio d'Amministrazione e del suo Presidente, la competenza è del Sindaco e si applicano gli art. 42, co.2, lettera m), e 50, co.8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il Direttore degli enti di cui al comma precedente è nominato e revocato dal rispettivo Consiglio d'Amministrazione.
- **8.**Nel caso in cui negli enti di cui al **presente articolo** partecipino più comuni o altri enti pubblici e/o privati, la nomina e la revoca del Presidente del Consiglio d'Amministrazione competono al Consiglio d'Amministrazione medesimo e, comunque, secondo le norme della convenzione costitutiva.
- **9.**I rappresentanti del Comune negli enti di cui al **presente articolo** devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti . Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.
- **10**.I rappresentanti del Comune di cui al **presente articolo** durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco che li ha nominati.
- 11.Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Enti Locali apposite convenzioni.
- 12. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, il Comune può istituire Consorzi con altri Enti Locali.



PROVINCIA DI GROSSETO

13. La legge disciplina le modalità per la stipula delle convenzioni e per l'istituzione di consorzi.

ART. 63

Vigilanza e controlli

- 1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui al precedente articolo, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge, dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
- 2. Spetta al Consiglio Comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale e comunque sugli altri organismi di gestione dei servizi pubblici affidati.

ART. 64 Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

TITOLO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 65

Demanio e patrimonio

- 1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
- 2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia .
- 3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

ART. 66 Beni patrimoniali disponibili

1. I beni patrimoniali disponibili possono essere dati in affitto, alienati o gestiti secondo le leggi vigenti.

ART. 67 Contratti



PROVINCIA DI GROSSETO

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

ART. 68 Contabilità e bilancio

- 1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge . Con apposito regolamento del Consiglio Comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
- 2. I bilanci ed i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, vengono discussi ed approvati dal Consiglio Comunale .
- 3. I consorzi ai quali partecipa il Comune trasmettono allo stesso il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile .Il conto consuntivo è allegato a quello del Comune .
- 4. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione .

ART. 69

Controllo economico-finanziario

- 1. I funzionari sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
- 2. In conseguenza, i predetti funzionari predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al Sindaco.

ART. 70

Controllo di gestione e controlli interni

- 1. Il Sindaco, sulla base della relazione di cui all'articolo precedente, può disporre semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza dei progetti e dei programmi realizzati od in corso di attuazione .
- 2. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa ed i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa .
- 3. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dalla legge.
- 4. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, per quanto di rispettiva competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, ivi compreso il controllo di gestione svolto eventualmente anche attraverso l'eventuale istituzione di apposito ufficio ai sensi di legge.
- 5. Il ruolo, le funzioni e la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.



PROVINCIA DI GROSSETO

ART. 70 bis

Mancata approvazione del bilancio (e/o atti equiparati per legge) e poteri sostitutivi del Presidente del Collegio dei revisori dei conti .

1. Salva la competenza del Prefetto prevista in materia dalla legge, trascorso il termine entro il quale il bilancio preventivo (e/o atti a quest'ultimo equiparati dalla legge) deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta Comunale il relativo schema, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti (eventualmente anche convenzionato con altri enti per quest'unica funzione) lo predispone d'ufficio per sottoporlo al Consiglio Comunale. In tale caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Presidente del Collegio dei revisori assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 (venti) giorni per la sua approvazione decorso il quale si sostituisce al Consiglio inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale in conformità alle disposizioni di legge.

TITOLO VI

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 71

Ambito di applicazione dei regolamenti

- 1. I regolamenti incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con i principi fissati dalla legge e dai regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare ;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse ;
 - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori, per dichiarazione espressa del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.



PROVINCIA DI GROSSETO

ART. 72

Procedimento di formazione dei regolamenti

- 1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamento spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale ed ai cittadini, **ai sensi del presente Statuto**.
- 2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita alla Giunta Comunale dalla legge o dal presente Statuto.
- 3. I regolamenti entrano in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione.

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 73 Revisione dello Statuto

- 1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità **previste dalla legge.**
- 2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione .
- 3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di uno Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

ART. 74

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- 1. Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
- 2. I regolamenti sull'istituzione dei **comitati di cui al precedente art. 44 bis co.1**, sulle modalità di intervento del Difensore Civico, sugli istituti di partecipazione, **dell'accesso** e sull'amministrazione del patrimonio **e/o il loro adeguamento** devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.
- 3. Le materie oggetto del Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari e del Regolamento di Partecipazione restano disciplinate dai testi in vigore fino all'approvazione e all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti.



PROVINCIA DI GROSSETO

4. Il funzionamento delle asssemblee e dei comitati è disciplinato dal Regolamento della Partecipazione; nelle more della predisposizione e della vigenza del Regolamento, si applicano le disposizioni approvate con la delibera consiliare n. 59 del 22/5/1992, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni in quanto applicabili.

Il presente testo, nella formulazione conclusiva (artt. 43 e seguenti), è stato approvato dalla Commissione Statuto nella seduta del 28/1/2006 tenutasi dalle ore 10 alle ore 12.15 con la presenza del Sindaco e dei Consiglieri Sigg. Marrami Umberto, Ovi Roberto e Zappi Amedeo:

INDICE

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art.1: Denominazione e natura giuridica

Art.2: Territorio, gonfalone, stemma, titolo di città, appartenenza onoraria al Comune

Art.3: Finalità

Art.4: Tutela della salute

Art.5: Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

Art.6: Promozione del diritto allo studio, dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Art.7: Assetto ed utilizzazione del territorio

Art.8: Sviluppo economico

Art.9: Programmazione economico-sociale e territoriale

Art.10: Partecipazione, decentramento, cooperazione, informazione

Art.11 : Servizi pubblici

TITOLO II: L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I : IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.12: Il Consiglio Comunale. Poteri

Art.13: Prima adunanza

Art.14: Convocazione del Consiglio Comunale

Art.15: Ordine del giorno

Art.16: Consegna dell'avviso di convocazione

Art.17: Numero legale per la validità delle sedute

Art.18: Numero legale per la validità delle deliberazioni

Art.19: Pubblicità della seduta

Art.20: Delle votazioni

Art.21: Commissioni consiliari permanenti

Art.22: Commissioni consiliari di controllo e di garanzia

Art.23: Commissioni d'inchiesta



PROVINCIA DI GROSSETO

Art. 23 bis: Commissione comunale per le Pari Opportunità

Art. 23 ter: Commissioni consiliari di scopo

Art.24 : Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

CAPO II: I CONSIGLERI COMUNALI

Art.25: Il Consigliere Comunale

Art.26: Doveri del Consigliere - decadenza

Art.27: Poteri del Consigliere

Art.28 : Dimissioni del Consigliere-ineleggibilità - incompatibilità

Art.29: Consigliere Anziano

Art. 29 bis: Consigliere straniero aggiunto

Art.30: Gruppi consiliari

Art. 30 bis: Strutture di supporto al Consiglio e alle Commissioni consiliari

CAPO III : IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

Art.31: Composizione della Giunta Comunale

Art.32: Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori

Art.33. Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

Art.34: Durata in carica

Art.35: Revoca di assessori e mozioni di sfiducia

Art.36: Dimissioni del Sindaco

Art.37: Organizzazione della Giunta

Art.38: Attribuzioni della Giunta

Art.39. Adunanze e deliberazioni

CAPO IV: IL SINDACO

Art.40 : Funzioni- rappresentanza legale – giuramento e distintivo del Sindaco

Art.41: Competenze

Art. 41 bis: Incarichi del Sindaco a Consiglieri Comunali

Art. 41 ter: Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

Art.42: Delegati nelle borgate o frazioni

TITOLO III: PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I : ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art.43 : Libere forme associative Art.44 : **Consulte tematiche Art. 44bis: Assemblee e comitati**

Art.45: Diritto di petizione



PROVINCIA DI GROSSETO

Art.46: Diritto d'iniziativa

Art.47: Procedura per l'approvazione della proposta

Art.48: Referendum

CAPO II : PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.49 : Diritto di partecipazione al procedimento Art.50 : Comunicazione dell'avvio del procedimento

CAPO III: DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art.51 : Pubblicità degli atti Art.52 : Diritto di accesso

CAPO IV: UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art.53: Istituzione . Attribuzioni

Art.54 . Istituzione in forma associata dell'Ufficio del Difensore Civico – Regolamento

TITOLO IV: L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I: L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art.55: Principi e criteri direttivi

Art.56: Personale

Art.57: Segretario Comunale

Art.58: Vicesegretario

Art.59: Direttore Generale
Art.60: Compiti dirigenziali

Art.61: Incarichi professionali

CAPO II : ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art.62: Servizi comunali e forme di gestione - Costituzione e partecipazione- Convenzioni e

Consorzi

Art.63: Vigilanza e controlli

Art.64: Personale

TITOLO V: ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art.65 : Demanio e patrimonio

Art.66: Beni patrimoniali disponibili

Art.67: Contratti



PROVINCIA DI GROSSETO

Art.68 : Contabilità e bilancio Art.69 : Controllo economico-finanziario

Art 70 : Controllo di gestione e controlli interni

Art. 70 bis: Mancata approvazione del bilancio (e/o atti equiparati per legge) e poteri sostitutivi del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

TITOLO VI: L'ATTIVITA NORMATIVA

Art.71 : Ambito di applicazione dei regolamenti Art.72 : Procedimento di formazione dei regolamenti

TITOLO VII: REVISIONE DELLO STATUTO

Art.73: Revisione dello Statuto

Art. 74: Disposizioni finali e transitorie.



PROVINCIA DI GROSSETO

